

IL FISCO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN CRISI



1 - LA TRANSAZIONE FISCALE

INDICE

<i>Premessa</i>	3
LA TRANSAZIONE FISCALE	5
Riferimenti normativi	5
Destinatari della norma	6
Presupposto oggettivo	7
<i>1) Elementi dell'istanza di transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo</i>	9
Oggetto della transazione fiscale	11
Procedura	13
A) Adempimenti del concessionario	14
B) Adempimenti degli uffici	14
Parere della Direzione Regionale	17
Formalizzazione della transazione	17
<i>2) Elementi dell'istanza di transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti</i>	19
Oggetto della transazione fiscale	21
Procedura	21
Pareri	21
Formalizzazione della transazione	22

PREMESSA

La transazione fiscale di cui all'art. 182-ter della legge fallimentare prevede che l'Amministrazione finanziaria può transigere le proprie pretese nell'ambito della procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con ciò derogando ad uno dei fondamentali principi del diritto tributario - ossia quello di indisponibilità del credito tributario - in specifiche ipotesi, trasfondendo così in campo fiscale talune caratteristiche proprie del tradizionale istituto di cui all'art. 1965 del codice civile¹.

L'antecedente storico dell'istituto, e cioè l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 138/2002, consentiva all'Agenzia delle Entrate di procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo il cui gettito fosse di esclusiva spettanza dello Stato, "in caso di maggiore economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione coattiva"; tale norma aveva come destinatari tutti i soggetti in stato di insolvenza e presupponeva l'avvenuta attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Posta la natura stragiudiziale dell'accordo transattivo e la conseguente assoggettabilità dello stesso a revocatoria fallimentare, l'Agenzia delle Entrate ne aveva escluso l'applicabilità ai soggetti che rivestivano la qualifica di imprenditori ai sensi dell'art. 1 della l.f., limitandone, pertanto, l'operatività nelle situazioni debitorie teoricamente più rilevanti.

Probabilmente nella consapevolezza delle ridotte potenzialità della disciplina prevista dal citato art. 3, comma 3, del D.L. n. 138/2002, il

¹ In relazione al principio di indisponibilità del credito tributario, vi è stato chi ha ravvisato ipotesi di "transabilità" anche nelle figure presenti nella legislazione tributaria e riconducibili agli istituti c.d. deflattivi del contenzioso (accertamento per adesione, conciliazione giudiziale, autotutela).

In realtà, a ben vedere, tali istituti – portatori della possibilità della riformulazione, graduazione, rimodulazione, riesame ed anche abbandono della pretesa tributaria - ribadiscono il principio della indisponibilità del credito tributario, il quale, nella pratica applicazione di tali istituti, subisce solo quella riduzione che è consentita dalla presa in esame degli elementi forniti dal contribuente.

Legislatore, con l'art. 151 del D.lgs. n. 5/2006, ne disponeva l'abrogazione a far data dalla pubblicazione sulla G.U. Contestualmente - con il medesimo Decreto n. 5/2006, quale a sua volta modificato dal recente D.Lgs. n. 169/2007 - veniva introdotto l'art. 182-ter nell'ambito della legge fallimentare di cui al R.D. n. 267/42.

Con tale istituto il legislatore fiscale persegue l'intento di rispondere efficacemente all'esigenza di ridurre la mole del contenzioso, accelerare i tempi di riscossione, definire situazioni altrimenti destinate a protrarsi nel tempo generando ingenti spese di lite sia per l'Erario che per il contribuente.

Per effetto di tale intervento legislativo, la transazione fiscale ha trovato collocazione nell'ambito della procedura di concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, assumendo, pertanto, ben più specifiche ed ampie connotazioni di operatività.

Tale previsione risulta in sintonia con i principi che hanno ispirato l'intera riforma della legge fallimentare la quale mira a tutelare, oltre gli interessi dei creditori, la sopravvivenza dell'impresa, dalla quale dipendono interessi costituzionalmente garantiti quali il mantenimento dei livelli occupazionali ivi presenti.

LA TRANSAZIONE FISCALE

Riferimenti Normativi

➤ Art. 3, comma 3, D.L. 8 luglio 2002 n. 138 rubricato "transazione dei tributi iscritti a ruolo", convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002 n. 178;

Prassi di riferimento: Circolare n. 8 del 4 marzo 2005 della Direzione Centrale Accertamento;

➤ Art. 5 della L.R. 9 agosto 2002, n. 10 con la quale la Regione Siciliana ha recepito l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 138/02;

Prassi di riferimento: Istruzioni operative impartite agli Uffici dalla Direzione Regionale della Sicilia con nota prot. n. 2005/2.4/42593 del 3.6.2005;

➤ Art. 151 del Decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, riguardante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, che ha abrogato l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 138/02;

➤ R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 c.d. legge fallimentare;

➤ Art. 146 del Decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 che ha introdotto l'art. 182-ter rubricato "transazione fiscale" all'interno della *legge fallimentare* (in vigore dal 16.7.2007);

➤ Decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 che ha ulteriormente modificato la legge fallimentare.

➤ **Transazione Fiscale ex art. 182-ter del r.d. n. 267/42 (legge fallimentare)**

Con tale disposizione normativa, la transazione fiscale è stata inserita esclusivamente nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Infatti, la norma ha previsto che la transazione venga proposta contestualmente al piano di cui all'art. 160 della legge fallimentare, escludendo espressamente, all'ultimo comma, la sua applicabilità agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis.

Tale preclusione è stata, tuttavia, superata per effetto di una recente modifica legislativa (Cfr. art. 16 D.lgs. n. 169/2007) che ha previsto l'applicabilità della transazione anche agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La predetta modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla medesima data nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 del D.lgs. cit.).

Destinatari della norma

Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell'art. 1 del RD. n. 267/1942, gli **imprenditori** esercenti un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici, con le limitazioni previste dal medesimo articolo, come modificato dal D.Lgs. n.169/07 .

Presupposto oggettivo

L'espresso richiamo all'art. 160 l.f. contenuto nell'art. 182-ter (*“Con il piano di cui all'art. 160 il debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali ...”*) consente di identificare il presupposto per l'accesso al concordato preventivo e, quindi, alla transazione fiscale nello:

stato di crisi dell'impresa

Tale nozione va intesa, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo l'accezione più ampia di “qualsiasi situazione di difficoltà imprenditoriale che richieda un accordo con il ceto creditorio, compreso lo stato di insolvenza”. Ciò in linea con le modifiche² introdotte dal Legislatore che, all'ultimo comma dell'art. 160 precisa che, *“ai fini di cui al primo comma “*, per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.

² Art. 36 del D.L. n. 273/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.n.51/2006

Il Legislatore accomuna gli istituti del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, collocandoli sistematicamente all'interno del titolo III della legge fallimentare.

La prevalente dottrina attribuisce, tuttavia, ai predetti istituti una diversa connotazione giuridica che indurrebbe a ritenerli autonomi fra loro nella considerazione che gli accordi di ristrutturazione integrano un negozio di diritto privato che consente, pertanto, che ai medesimi si addivenga attraverso una fase stragiudiziale.

L'Autorità Giudiziaria, infatti, interviene soltanto nella fase dell'omologazione di cui all'art. 182 bis della legge fallimentare.

Diversamente, la procedura del concordato preventivo comporta l'intervento del commissario giudiziale (che esercita il potere di verifica e controllo) sin dall'inizio della procedura e fino al momento del suo perfezionamento.

In considerazione delle differenze attribuite agli istituti sopracitati, i cui riflessi investono gli adempimenti riguardanti l'attivazione della procedura transattiva, occorre trattare distintamente gli elementi fondamentali della transazione fiscale nell'alveo del concordato preventivo prima e della ristrutturazione dei debiti poi.

1) Elementi dell'istanza di transazione fiscale nell'ambito del concordato preventivo

Relativamente alle **modalità di presentazione**, l'istanza di transazione:

- a) può essere formulata in calce al ricorso del debitore, introduttivo alla procedura di concordato preventivo;
- b) può essere prodotta all'apertura della procedura di concordato decretata dal competente Tribunale.

Costituiscono **elementi necessari** dell'istanza:

- l'indicazione dei termini di formulazione della proposta concordataria;
- la data di convocazione dell'adunanza dei creditori stabilita dal Giudice Delegato (*nell'ipotesi sub b* in cui l'istanza viene prodotta all'apertura della procedura di concordato);
- la richiesta espressa del debitore di accedere alla transazione fiscale;
- l'indicazione dei termini della proposta di transazione fiscale: somma offerta ad estinzione dell'obbligazione tributaria, modalità e tempi di pagamento;
- l'indicazione delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici;
- l'indicazione delle eventuali liti in corso (anche se negativa);
- l'eventuale proposta di dilazione del pagamento.

L'istanza di transazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata:

- al concessionario (oggi Agente della riscossione);
- all'ufficio dell'Agenzia competente in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Per quanto attiene alla **documentazione**, all'istanza deve essere allegata:

- copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici;
- copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda.

Ciò al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale.

Oggetto della transazione fiscale

La norma attuale espressamente prevede la propria operatività nei confronti “*dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali...ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea*”.

Possono ritenersi, in atto, transabili:

- **IRES**
- **IRPEF**
- **ACCISE**
- **IMPOSTA DI BOLLO – IMPOSTA DI REGISTRO -
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI**
- **IRAP (se si considera che quest’ultima è un’imposta
amministrata dalle Agenzie fiscali)**

La proposta di transazione può, ovviamente, interessare anche imposte cessate quali IRPEG, ILOR, ecc.

I problemi interpretativi connessi alla formulazione dell’art. 182-ter in ordine all’ammissibilità della transazione (e, quindi, di un pagamento percentuale) tanto per i crediti privilegiati che per quelli di natura chirografaria risultano superati dall’espressa previsione dell’art. 160, secondo comma, come novellato dal D.Lgs. n. 169/2007: “*La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente...*”³.

³ Già in tal senso si era espresso il Tribunale di Milano con il decreto n. 13728 del 25 ottobre 2007.

La predetta modifica normativa consente, pertanto, di affermare che:

possono costituire oggetto di transazione tanto i crediti privilegiati che quelli di natura chirografaria

L'art. 182-ter prevede, inoltre, la possibilità di procedere alla transazione, oltre che per i tributi, anche per “*i relativi accessori*” ovvero:

➤ **sanzioni e interessi**

in quanto componenti strettamente connesse ai tributi sulla base dei quali sono computati.

Tale assunto risulta riferibile anche alle **sanzioni IVA** che, non risultando influenzate dai vincoli della legislazione comunitaria eventualmente riconducibili al corrispondente tributo, **possono pertanto costituire oggetto di transazione.**

Non possono costituire oggetto di transazione:

→ **IVA**

Si registrano, in atto, interpretazioni dottrinarie divergenti dalla posizione dell'Agenzia delle Entrate per quanto concerne l'esclusione dell'**IVA** dai tributi transabili.

La dottrina dominante propende per la transabilità del tributo in commento alla luce della disciplina comunitaria sul punto.

In particolare, nell'ambito delle quattro tipologie di risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione Europea, come individuate dalla legislazione in materia (cfr. *decisione 70/243 del Consiglio Ue del 21 aprile 1970*), quella che pone riferimento all'IVA non apparirebbe concettualmente qualificabile come risorsa propria in senso stretto, bensì, come una risorsa soltanto parametrata all'IVA.

Aderisce a tale orientamento la recente pronuncia (*decreto n. 13728 del 25 ottobre 2007, dep. il 13 dicembre 2007*) del Tribunale di Milano - Sez.II civ. – che, argomentando proprio sulla diversità del tributo amministrato dalle Agenzie fiscali rispetto alla quota di IVA dovuta alla Unione Europea, ha concluso che “*l’IVA può essere oggetto di transazione fiscale ex art. 182-ter e, quindi, di pattizia previsione di pagamento percentuale*”

→ i dazi doganali di pertinenza comunitaria

a causa dell’espressa esclusione dei “*tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea*”.

Sono, altresì, da considerarsi **esclusi** i tributi locali non amministrati dalle Agenzie fiscali, quali:

→ ICI - TARSU - TOSAP - imposta sulle pubblicità e pubbliche affissioni, ecc.

Procedura

Allo scopo di avere il quadro effettivo della posizione fiscale del contribuente, sono previsti una serie di adempimenti sia a carico del Concessionario che degli Uffici .

Attraverso tali adempimenti si perviene all’esatta quantificazione dell’esposizione debitoria del contribuente nei confronti del Fisco (*consolidamento* del debito fiscale), determinabile solo indicativamente all’atto della presentazione dell’istanza di transazione a motivo, ad esempio, della sussistenza di dichiarazioni prodotte ma non liquidate⁴.

⁴ Il *consolidamento* del debito fiscale , anche in presenza di proposta di transazione parziale, dovrà, comunque, riguardare l’intero debito tributario.

A) Adempimenti del Concessionario

Secondo le prescrizioni di legge, *non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della domanda*, il concessionario deve

→ trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso, inclusi interessi e sanzioni⁵.

B) Adempimenti degli Uffici

Al fine di pervenire al consolidamento del debito fiscale, sempre nello stesso termine di *trenta giorni dalla data di presentazione della domanda*, l'Ufficio deve:

- procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni;
- notificare i relativi avvisi di irregolarità;
- notificare una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.

La certificazione riguarderà, quindi, sia debiti già noti al contribuente, perché iscritti a ruolo o relativi ad accertamenti già notificati e non definitivi, sia debiti non ancora noti che l'Ufficio

⁵ Non sembrano insorgere problematiche connesse alla sussistenza di carichi a ruolo sospesi sia che si tratti di sospensione concessa dall'Ufficio che dalla Commissione Tributaria.

dovrà liquidare entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di transazione.

A tal fine, l'Ufficio dovrà, altresì, accertare anche l'esistenza di

➤ processi verbali

eventualmente in giacenza e determinarne l'esito ai fini di futuro accertamento.

Una volta consolidato il debito fiscale, spetta altresì all'Ufficio determinare la definizione della proposta transattiva formulata dal debitore.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione di esercitare attività accertatrice ulteriore relativa ai tributi oggetto di transazione in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Ove la proposta venga esitata positivamente e sussista **contenzioso pendente**, l'Ufficio curerà l'emissione di

comunicazione alla competente Commissione Tributaria ai fini della cessazione della materia del contendere.

Circa la valenza del **termine** previsto dalla norma, si propende per l'ordinatorietà dello stesso sulla base di orientamento giurisprudenziale concretizzatosi in tal senso⁶.

In ordine all'esame di merito della proposta di transazione, la norma concede agli Uffici ampi margini di discrezionalità che risultano, tuttavia, bilanciati dalla previsione di

parere da parte della Direzione Regionale

⁶ Cfr. verbali udienze Tribunale di Catania – Sez. Fallimentare – Procedimento di concordato preventivo n. 8127/06 R.G. - Accoglimento di richieste di rinvio formulate dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

L'acquisizione del parere *conforme* della Direzione regionale costituisce, infatti, adempimento obbligatorio ai fini dell'espressione del voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori da parte dell'Ufficio e del Concessionario, nell'ambito del concordato preventivo, nonché ai fini della stipula degli accordi di ristrutturazione, introdotti nell'art. 182-ter dall'art. 16 del D.Lgs. n. 169/07

In sede di

→ **valutazione della proposta**

stante anche la natura del soggetto debitore (impresa), risultano molteplici le variabili da prendere in considerazione tra le quali la complessiva esposizione debitoria dell'impresa, le diverse componenti positive di bilancio, la consistenza immobiliare, la tipologia di attività svolta, la presenza di eventuali garanzie, ecc.

Gli Uffici, tuttavia, per i crediti assistiti da privilegio dovranno verificare che la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non siano inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali.

L'esito della proposta di transazione fiscale appare, dunque, indotto da una serie complessa di valutazioni, non esclusa anche la comparazione con il minor gettito eventualmente derivante dal fallimento dell'impresa.

Parere della Direzione Regionale

La norma prevede che *relativamente ai tributi non iscritti a ruolo... l'adesione o il diniego alla proposta di concordato sia approvato con atto del direttore dell'ufficio, **su conforme parere della Direzione Regionale...omissis.** Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, **previo conforme parere della Direzione Regionale.***

Il requisito della *conformità* va inteso nel senso della identità delle posizioni dell'Ufficio e della Direzione Regionale. Più chiaramente, il parere espresso dall'Organo regionale è strettamente “ancorato” alla proposta che promana dall'Ufficio i cui termini, pertanto, possono essere o meno accolti; nell'ipotesi di mancata conformità, la transazione non può avere ulteriore corso.

Formalizzazione della transazione

L'accoglimento della proposta di transazione è formalizzato in

un atto ad hoc redatto a cura dell'Ufficio con riguardo all'intero debito tributario, posto che le condizioni dell'accordo valgono anche per l'Agente della Riscossione. Tale circostanza dovrà risultare espressamente specificata nell'atto in questione.

Posto che il procedimento relativo alla transazione fiscale si innesta nell'ambito della principale procedura concordataria che, come si è detto, ne costituisce presupposto e condizione:

l'Ufficio provvederà a depositare presso il Tribunale l'atto con il quale la transazione fiscale risulta formalizzata.

Per quanto attiene al perfezionamento della transazione fiscale, poiché che il relativo procedimento appare svolgersi in parallelo alla procedura di concordato, esso ne segue logicamente le vicende, venendo a compiuta definizione al momento della chiusura del concordato con il decreto di omologazione ai sensi dell'art. 181 L.F.

Per quanto attiene alle **modalità di pagamento delle somme transatte**, in assenza di specifiche previsioni, si intendono applicabili le regole ordinarie in materia di pagamenti:

- presso il concessionario a fronte di carichi iscritti a ruolo;
- mediante mod.F24 per i tributi non ancora iscritti a ruolo.

La chiusura della procedura determina, altresì, ai sensi dell'art. 182-ter,

la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

“Gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione del concordato preventivo non sono soggetti all'azione revocatoria (art. 67, lettera e) della l.f.”

2) Elementi dell'istanza di transazione fiscale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.182-bis

Costituiscono elementi necessari dell'istanza prodotta nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti:

- la richiesta espressa del debitore di accedere alla transazione fiscale;
- l'indicazione dei termini della proposta di transazione fiscale: somma offerta ad estinzione dell'obbligazione tributaria, modalità e tempi di pagamento;
- l'indicazione delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici;
- l'indicazione delle eventuali liti in corso (anche se negativa).

L'istanza deve essere **depositata**, ai sensi del secondo comma dell'art. 182-ter:

- presso il concessionario;
- presso l'Ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore.

Alla stessa dovrà essere allegata:

- copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici;
- copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda.

Ai fini delle valutazioni di opportunità circa la stipula dell'accordo, il debitore dovrà, altresì, produrre

la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), che attesti l'attuabilità dell'accordo (art. 182-bis).

Tale relazione consentirà all'Ufficio di disporre di concreti elementi di valutazione in ordine all'idoneità dello stesso a garantire anche il rispetto dei diritti dei creditori estranei all'accordo medesimo.

Ferma restando l'attestazione di attuabilità dell'accordo, si ritiene, tuttavia, che l'esame della proposta transattiva che investe il debito tributario giustifichi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, un maggior rigore circa la necessità che la relazione del professionista attesti anche la veridicità dei dati aziendali da sottoporre ad analisi. Pertanto,

“si ritiene utile che il debitore produca, altresì, la documentazione di cui all'art. 161, ovvero”⁷:

⁷ Trattasi della documentazione che, ai sensi dell'art.182- bis, il debitore deve depositare al tribunale all'atto della richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Oggetto della transazione fiscale

In tema di ristrutturazione dei debiti, risulta inalterato il disposto normativo già tracciato con riferimento al concordato preventivo.

Procedura

Rimangono analogamente invariate le modalità procedurali, descritte al secondo comma dell'art. 182-ter, mediante le quali pervenire al *consolidamento* del debito fiscale.

Pareri

In tema di ristrutturazione dei debiti, la norma prevede che:
...l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi

Si ritiene, infatti, che la predetta documentazione risulti necessaria per l'Ufficio e per il concessionario in sede di esame della richiesta di transazione fiscale, ai fini della fattibilità dell'accordo.

*non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, **su conforme parere della competente direzione regionale**, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, **previo conforme parere della direzione regionale** (il testo riporta la parola “**generale**”)⁸.*

In ordine alla *conformità* del parere, si richiama quanto già rappresentato con riferimento alla procedura di concordato preventivo (cfr. pag. 17).

Formalizzazione della transazione

L'accoglimento della proposta di transazione viene, pertanto formalizzato con:

- atto redatto a cura dell'Ufficio con riguardo al debito tributario non iscritto a ruolo;
- atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio per la parte di debito iscritta a ruolo.

⁸ Una interpretazione sistematica della disposizione nel suo complesso fa ritenere che ci si trovi di fronte ad un errore materiale, in quanto “il parere conforme” non può che essere espresso dall'Agenzia delle Entrate alla quale appartiene la titolarità del credito.

Ad ulteriore garanzia del credito erariale, dovrà formalmente risultare espressa

la condizione dell'effettiva omologazione dell'accordo ai sensi dell'art. 182-bis.

L'assenso così manifestato equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

L'Ufficio seguirà le fasi di espletamento della procedura di cui all'art. 182-bis e l'avvenuta emissione della sentenza di omologazione.

“Gli accordi omologati ai sensi dell’art. 182-bis non sono soggetti all’azione revocatoria (art. 67, lettera e della l.f.)”.

Emessa la sentenza di omologazione di cui all'art. 182-bis, il pagamento delle somme transatte, in assenza di specifiche previsioni, si intende effettuabile secondo le regole ordinarie già esposte.

Anche nel caso di intervenuta stipula dell'accordo di ristrutturazione e relativa sentenza di omologazione, si determina

la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma.

L'ufficio, pertanto, provvederà ad inoltrare alla competente Commissione Tributaria conforme comunicazione (cfr. pag. 15 punto B).



Collana: “Interventi a favore delle Imprese”

Veste grafica a cura dello Staff Relazioni Esterne della Direzione Regionale della Sicilia